



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **59** del **29/12/2020**

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIDUZIONE TARI

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:33, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, in Seduta straordinaria di prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Gherardini.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 0.

GHARDINI MARCO	Sindaco	P
LORENZETTI ALESSIA	Consigliere	P
GUERRINI MARICA	Consigliere	P
FIORE ROBERTO	Consigliere	P
MONTI LIA	Consigliere	P
CEDRI TOMMASO	Consigliere	P
PRATELLI MATTEO	Consigliere	P
ROVATTI GIORGIO	Consigliere	P
TROVATELLI FRANCESCA	Consigliere	P
SCOCCA ANTONELLA	Consigliere	P
GIUSTI NICO	Consigliere	P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE	Consigliere	P
MATTONAI MARCO	Consigliere	P

Partecipa il Segretario Comunale Marco Petri (reggente a scavalco giusta autorizzazione prot.171063 della Prefettura di Firenze-Albo Segretari comunali e prov.li-sez. Toscana), incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

BODDI PIETRO	Assessore non Consigliere	P
--------------	---------------------------	---

Illustra il Sindaco, riduzione da riconoscere per le imprese oggetto di chiusura per disposizioni governative tra ottobre e dicembre; si sofferma sulla ratio del provvedimento che si intende adottare.

Intervengono:

il Consigliere Giusti accoglie positivamente la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2020 ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2020 ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2020, nella misura pari all'anno 2019 come previsto dall'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;
- l'anno 2020 rappresenta il primo anno di applicazione del Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) introdotto con la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- nell'anno 2020 si è verificata, e continua tutt'ora a persistere, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha avuto ripercussioni, oltre che dal punto di vista sanitario, anche dal punto di vista economico e sociale;
- per fronteggiare tale emergenza epidemiologica ARERA ha diramato istruzioni in merito alla possibilità di erogare riduzioni a favore delle utenze, sia non domestiche che domestiche, disaggiate con la Deliberazione ARERA n. 158/2020;
- la predetta Deliberazione ARERA n. 158/2020 mal si coordina con l'impianto normativo in materia di tributi locali, visto che riconosce alcune competenze all'Ente territorialmente competente che, specie nel caso del Comune di Palaia non è Ente impositore ai sensi del predetto art. 52, del Dlgs. n. 446/1997 e che fa riferimento talvolta ai coefficienti Kd massimi e minimi e talvolta a riduzioni della quota variabile;
- la Deliberazione ARERA è stata apertamente contestata dall'ANCI Emilia-Romagna con la nota 11 maggio 2020, che evidenziava, tra le altre, le difficoltà applicative della predetta deliberazione;
- al fine di massimizzare l'entità degli aiuti concedibili a favore del tessuto economico e sociale del Comune di Palaia è stato stanziato un fondo di bilancio utilizzabile al fine di ristorare le imprese che hanno dovuto procedere alla chiusura dei propri locali per contribuire al contrasto della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto:

- l'art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, il quale ha spostato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, termine ultimo anche per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;

- il Decreto Ministero dell'Interno 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 del 2 ottobre 2020, il quale ha posticipato al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Considerato che:

- la Nota Ifel 31 maggio 2020 ha ritenuto che le riduzioni ipotizzate da ARERA rappresentano il livello minimo concedibile a favore delle utenze, ferma restando la potestà regolamentare dell'Ente per l'erogazione di riduzioni maggiori;
- nel *question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue: *“in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”* (...) *“resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti”*;

Tenuto conto che l'acutizzarsi del contagio da COVID-19 si è manifestato dopo il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che comunque, le misure emergenziali adottate dal Governo e dal Legislatore hanno comportato la chiusura delle attività per il periodo novembre-dicembre 2020, con conseguenziale riduzione della produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche soggette a chiusura obbligatoria;

Ritenuto essenziale, in ossequio al ruolo istituzionale dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, il quale dispone che *“il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*, procedere a prevedere delle misure di sostegno alle attività che sono soggette a chiusura nel periodo novembre-dicembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre la seguente riduzione TARI:

- a) riduzione, per il solo anno 2020, da riconoscere a conguaglio a valere sulla Tari 2021 del 30% della quota variabile/della tariffa per le imprese che sono state sottoposte a chiusura a seguito delle disposizioni governative emanate dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020 che risultavano attive alla data del 30 settembre 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di chiusura;

Preso atto che è opportuno procedere al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19 per dare il massimo slancio alla ripresa del territorio comunale;

Tenuto conto che non è possibile riconoscere le agevolazioni sulla bolletta 2020 in quanto il saldo è già stato determinato, ma che comunque queste riduzioni, seppur riconosciute a conguaglio nell'anno 2021 sono fortemente ancorate all'anno 2020, in quanto determinate dalle chiusure disposte dalle Autorità nazionali in tale periodo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in relazione rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett., b) del Dlgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Visto il Dlgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate di:

1. di prevedere la seguente riduzione ai fini Tari:
 - a) riduzione, per il solo anno 2020, da riconoscere a conguaglio a valere sulla Tari 2021 del 30% *della quota variabile/della tariffa* per le imprese che sono state sottoposte a chiusura a seguito delle disposizioni governative emanate dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020 che risultavano attive alla data del 30 settembre 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di chiusura;
2. di prevedere inoltre che la riduzione verrà erogata a riduzione dell'avviso di pagamento TARI 2021 in via automatica, fatta salva la possibilità per il contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione TARI per il mancato o errato riconoscimento della riduzione entro il 30 giugno 2021;
3. di dare mandato all'Ufficio Tributi di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per l'esecuzione della presente Deliberazione e di attivare tutte le misure ritenute più idonee per rendere noti ai contribuenti i suoi contenuti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione espressa per appello nominale.

Il presente verbale si compone di numero 5 pagine e numero 3 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Marco Petri/ ArubaPEC S.p.A.

